

ARGEA SARDEGNA

Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura

STATUTO

TITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1

(Natura giuridica e sede legale)

1. L' ARGEA Sardegna, Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura, di seguito denominata "Agenzia", istituita dall'art. 21 della Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, di seguito denominata "legge istitutiva", ha, ai sensi dell'articolo 27 della legge istitutiva, personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e patrimoniale.
2. L'Agenzia ha sede legale a Oristano.

Art. 2

(Fini istituzionali e competenze)

1. L'Agenzia, all'interno del sistema Regione, è strumento tecnico - specialistico che supporta l'Amministrazione Regionale in materia di politiche agricole, pesca e acquacoltura, svolgendo tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti.
2. L'Agenzia adotta tutte le iniziative di livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale utili al perseguimento dei fini di cui al comma 1.
3. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente statuto, dai principi e dalle norme della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni e dai principi e dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti al settore agricolo.
4. L'Agenzia ha la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti dalle norme

comunitarie, nazionali e regionali.

5. Svolge le funzioni di organismo pagatore dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA, ai sensi e per gli effetti dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, e dei regolamenti comunitari recanti norme in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e di liquidazione dei conti dei fondi FEAGA e FEASR. Tali funzioni sono esercitate a far data dall'atto di riconoscimento emanato ai sensi del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2007, recante "Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori".
6. L'Agenzia ha altresì la competenza in materia di ricezione, autorizzazione, liquidazione e controllo delle domande di aiuto inoltrate dalle imprese agricole e ittiche in ambito regionale.
7. Esercita funzioni ispettive e di controllo in materia agricola, sulla base delle direttive impartite dall'Assessorato competente in materia di agricoltura.
8. Sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, l'Agenzia gestisce l'anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti, unitamente ad elenchi, albi e registri istituiti con norma comunitaria, nazionale e regionale.
9. Gestisce, inoltre, le banche dati relative ai potenziali di produzione nei settori regolamentati dalla normativa comunitaria.
10. Nell'esercizio delle funzioni, l'Agenzia opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia; a tal fine, si avvale anche di strumenti informatici e tecnologici e adotta gli opportuni sistemi di rilevazione degli aspetti gestionali, finanziari ed economici, in modo da assicurare la certezza delle informazioni, l'efficacia e la rapidità dell'azione e delle procedure, nonché i monitoraggi, le valutazioni ed i controlli previsti per il corretto svolgimento delle attività e per il perseguimento dei risultati di gestione.

Art. 3

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono Organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale dell'ARGEA Sardegna è il rappresentante legale dell'Agenzia, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Direttore Generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine:
 - a) definisce gli obiettivi dell'Agenzia in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale, è responsabile della loro attuazione e ne verifica il raggiungimento;
 - b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
 - c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
 - d) redige e propone all'approvazione della Giunta regionale:
 - lo statuto dell'Agenzia,
 - i regolamenti interni,
 - i bilanci di previsione e consuntivi,
 - i programmi annuali e pluriennali,
 - la pianta organica;

- e) adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
 - f) adotta, nei casi consentiti dalla legge, gli atti relativi alle procedure di concorso e di mobilità del proprio personale, sulla base di delega della Giunta regionale con la quale sono definiti i criteri e i vincoli a cui l'Agenzia deve attenersi per il reclutamento del personale;
 - g) adotta specifici manuali e modelli procedimentali, in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ogni ulteriore atto necessario al funzionamento dell'Agenzia.
3. Il Direttore Generale, nell'esercizio delle funzioni dell'Agenzia inerenti all'organismo pagatore regionale:
- h) opera secondo quanto disposto dalle norme comunitarie, nazionali e sulla base degli indirizzi e delle direttive emanati dai competenti organismi comunitari e nazionali in materia di autorizzazione, pagamento e contabilizzazione degli aiuti sui fondi FEAGA e FEASR,
 - i) adotta specifici manuali e modelli procedimentali in applicazione della normativa comunitaria, nazionale per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione, controllo, pagamento, contabilizzazione degli aiuti, e per il controllo interno;
 - j) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle funzioni di organismo pagatore regionale.
4. Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata ed il trattamento economico del Direttore Generale sono regolati dall'art. 30 della Legge regionale 8 agosto 2006 n. 13.

Art. 5

(Collegio dei Revisori dei Conti)

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente. I membri del Collegio sono iscritti al Registro dei revisori legali previsto e disciplinato al capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

2. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni.
3. Il Collegio esercita le funzioni previste dall'art. 6 della L.R. n. 14 del 1995.
4. Il Collegio dei Revisori ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione.
5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, ogni trimestre. Potrà altresì essere convocato su richiesta di uno dei suoi componenti o su proposta motivata del Direttore Generale dell'Agenzia.
6. Le riunioni del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio custodito presso l'Agenzia.

Art. 6

(Organizzazione struttura e uffici)

1. L'Agenzia dispone di una struttura organizzativa adeguata per svolgere le funzioni istituzionali assegnate e idonea a garantire in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi.
2. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
 - Servizi;
 - Unità Organizzative.
3. I Servizi sono distinti in centrali e territoriali; sono diretti da dirigenti e sono articolati in unità organizzative alle quali sono preposti dipendenti con qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente.
4. I Servizi centrali sono sette:
 - Servizio audit e controllo strategico. Ha competenze di supporto alla Direzione generale per le attività di programmazione e controllo delle attività dell'Agenzia. Svolge, in posizione di indipendenza rispetto alle altre strutture dell'Agenzia, funzioni di diretto supporto al Direttore generale per l'analisi dei rischi e la valutazione dei processi e delle attività interne

e delegate.

- Servizio sistemi informativi. Ha competenza per la gestione del sistema informativo dell'Agenzia e per la realizzazione ed aggiornamento degli applicativi a supporto dell'attività. Assicura il rispetto della normativa sulla privacy e sull'amministrazione digitale e la rispondenza alle linee guida comunitarie e nazionali in materia di sicurezza informatica e integrità dei dati.
- Servizio amministrativo, personale e contenzioso. Ha competenza in materia di amministrazione del personale e gestione degli uffici e del patrimonio e in materia di acquisti di forniture, beni e servizi; cura la gestione degli affari legali e del contenzioso.
- Servizio bilancio e contabilità. Ha competenza in materia di bilancio e contabilità per il funzionamento dell'Agenzia; svolge separatamente ed è responsabile della contabilizzazione degli aiuti sui fondi FEASR e FEAGA e degli altri aiuti.
- Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR. Ha competenza in materia di autorizzazione dei pagamenti e di controllo e monitoraggio continuo delle attività inerenti agli aiuti a valere sul fondo agricolo comunitario FEASR; coordina le relative attività istruttorie, di competenza dei Servizi territoriali.
- Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP. Ha competenza in materia di autorizzazione dei pagamenti e di controllo e monitoraggio continuo delle attività inerenti agli aiuti a valere sul fondo agricolo comunitario FEAGA; coordina le relative attività istruttorie, di competenza dei Servizi territoriali; ha competenza in materia di coordinamento di aiuti regionali e nazionali in campo agricolo non rientranti nei fondi FEASR e FEAGA; gestisce gli aiuti in materia di pesca e acquacoltura a valere sul FEAMP; svolge le attività ispettive delegate dalla Regione.
- Servizio esecuzione pagamenti. Ha competenza in materia di pagamento degli aiuti dei fondi agricoli comunitari FEAGA e FEASR e degli altri aiuti; gestisce il registro degli aiuti, il registro dei debitori e il registro delle garanzie e cura il recupero dei crediti; esegue gli incassi sulla base dei recuperi andati a buon fine.

5. I Servizi territoriali svolgono, ciascuno nell'ambito territoriale assegnato, funzioni di istruttoria tecnico – amministrativa e funzioni operative, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi disposti dalla direzione generale e delle direttive e degli indirizzi di coordinamento disposti, nelle materie di rispettiva competenza, dai Servizi centrali.
6. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla legge istitutiva, dalla L.R. n. 31/98 e dal presente Statuto, l'Agenzia disciplina con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con l'utenza e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.
7. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla legge istitutiva, dalla L.R. n. 31/98 e dal presente Statuto, l'Agenzia disciplina con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con l'utenza e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.

Art. 7

(Personale e dotazioni strumentali)

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni, è dotata di beni e personale propri.
2. Nel rispetto della legge, delle disposizioni del presente Statuto e delle direttive, l'Agenzia adotta, in piena autonomia, gli atti di gestione e disposizione dei beni e del personale.

Art. 8

(Deleghe)

1. Nell'ambito dei fini previsti dalla L.R. n. 13/2006, l'Agenzia può ricevere deleghe per lo svolgimento di competenze, funzioni e attività rientranti tra i suoi fini istituzionali. Tali deleghe

sono disciplinate in apposite convenzioni che devono indicare l'oggetto ed il periodo di esercizio della delega, nonché gli obblighi tra le parti.

2. L'Agenzia può delegare ad altri soggetti lo svolgimento di attività di propria competenza. Tali deleghe sono disciplinate in apposite convenzioni che devono indicare l'oggetto ed il periodo di esercizio della delega, nonché gli obblighi tra le parti.
3. L'Agenzia può stipulare convenzioni con i CAA per lo svolgimento di compiti di propria competenza o delegati.
4. Le condizioni e le modalità della delega di funzioni dell'Organismo pagatore sono regolate dall'art. 20.

Art. 9

(Entrate e Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da beni immobili e mobili riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite dalla Regione.
2. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
 - a) contributo ordinario a carico della Regione per i compiti istituzionali e per le spese relative al personale;
 - b) i proventi derivanti da contributi ottenuti ovvero da contratti stipulati con organismi pubblici o privati;
 - c) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
 - d) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) ogni altro introito.

TITOLO II ATTIVITA' ORDINARIA

Art. 10

(Indirizzo, vigilanza e controllo)

1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, l'Agenzia è soggetta alle competenze di supervisione, indirizzo, coordinamento e controllo di cui al successivo articolo 19.

Art. 11

(Programmazione e controllo sull'attività)

1. L'Agenzia, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.
2. L'Agenzia, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo - contabile.
3. L'Agenzia, in conformità agli indirizzi delle autorità comunitarie, nazionali e regionali, definisce e attua il monitoraggio continuo e un sistema di controlli di secondo livello ed ex post sui finanziamenti erogati.

Art. 12

(Atti sottoposti a controllo preventivo e ad approvazione)

1. La materia è disciplinata dalla legge istitutiva dell'Agenzia e, segnatamente, dagli articoli 27 e 28 e per quanto non previsto dalla detta legge, dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Art. 13

(Termini per la presentazione dei bilanci dell'Agenzia)

1. Il bilancio dell'Agenzia è regolato dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. e, per quanto compatibili con lo stesso, dalle norme della L.R. n. 11 del 2 agosto 2006.
2. Il bilancio è redatto nel rispetto dei principi in materia di contabilità armonizzata dettati dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.
3. Il bilancio costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'Agenzia, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
4. Il bilancio di previsione e le relative variazioni devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.
5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nel bilancio a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo ai sensi dell'articolo 12.
6. Il termine ultimo per la presentazione delle variazioni di bilancio è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.

Art. 14

(Esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio dell'Agenzia è autorizzato dalla Giunta regionale, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm. e dall'art. 29 della legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 in quanto compatibile, secondo gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e non può superare il periodo di quattro mesi.

2. L'autorizzazione è accordata con il procedimento previsto per il controllo e l'approvazione dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui agli articoli precedenti.
3. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Art. 15

(Rendiconto generale)

1. Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 15 maggio.
2. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

TITOLO III

ATTIVITA' DI ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Art. 16

(Autonomia organizzativa e segregazione delle funzioni)

1. L'Agenzia disciplina autonomamente, con regolamento e disposizioni proprie, l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore Regionale, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, in coerenza con quanto previsto dalla legge istitutiva, dalla L.R. n. 31/98 e dal comma 7 dell'art. 6 del presente Statuto.
2. Le funzioni di autorizzazione e controllo, di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti e il monitoraggio sui fondi comunitari FEASR e FEAGA sono assegnate a distinte strutture. Il controllo interno è svolto da una struttura indipendente che riferisce direttamente al Direttore Generale.

Art. 17

(Contabilità dei fondi FEASR e FEAGA)

1. L'Agenzia tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate relative al FEASR e al FEAGA.
2. Per la gestione finanziaria dei fondi di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) del 6 agosto 2014, n. 908/2014.
3. L'Agenzia in qualità di organismo pagatore dei fondi europei trasmette il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'*art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'*art. 11, commi 8 e 9*. Il consuntivo dell'organismo pagatore dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'*art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011*.

Art. 18

(Indirizzo, coordinamento e controllo dell'Organismo Pagatore Regionale)

1. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, l'Agenzia è soggetta alla costante supervisione da parte dell'autorità ministeriale competente, individuata presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del DM 27 marzo 2007, per il rispetto dei criteri di riconoscimento.
2. L'Agenzia è inoltre soggetta ai poteri di indirizzo, coordinamento e controllo dell'AGEA, che opera come organismo di coordinamento degli organismi pagatori regionali, ai sensi dell'*art. 4, paragrafo 1* del Regolamento di esecuzione (UE) del 6 agosto 2014, n. 908/2014. A tal fine, l'Agenzia trasmette le informazioni e i dati contabili relativi al FEAGA e al FEASR all'AGEA, che funge da unico interlocutore della Commissione europea per conto dello Stato membro per tutte le questioni riguardanti i suddetti fondi.
3. La completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali sui fondi FEAGA e FEASR, la legalità e correttezza delle spese di cui si chiede il rimborso da parte della Commissione europea e il

corretto funzionamento del sistema di controllo interno dell'Agenzia sono annualmente certificati da un organismo di certificazione indipendente.

Art. 19

(Funzioni dell'Organismo Pagatore Regionale)

1. Secondo quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali in materia, l'Agenzia, in qualità di Organismo Pagatore Regionale dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA, svolge le funzioni di seguito elencate:
 - a) raccolta, gestione e istruttoria delle domande volte al conseguimento degli aiuti;
 - b) controllo e autorizzazione dei relativi pagamenti a favore degli aventi diritto;
 - c) esecuzione dei pagamenti e contabilizzazione dei medesimi mediante registrazione nei conti, riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR, e presentazione delle sintesi periodiche di spesa, costituite dalle dichiarazioni mensili (per il FEAGA), trimestrali (per il FEASR) e annuali destinate alla Commissione; nei conti vanno altresì registrati gli attivi finanziati dai Fondi, segnatamente per quanto concerne le scorte d'intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni ed i debitori;
 - d) monitoraggio continuo, attraverso piste di controllo, delle attività e delle procedure interne dell'Agenzia e degli organismi delegati;
 - e) controlli di secondo livello ed ex post sui finanziamenti erogati;
 - f) attività di controllo interno (audit) dei compiti dell'organismo pagatore;
 - g) raccordo operativo con l'Amministrazione regionale, con l'Amministrazione statale, con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e con la Commissione Europea;
 - h) raccordo con l'Amministrazione statale e con AGEA relativamente alle anticipazioni di cassa;
 - i) periodiche relazioni alla Giunta regionale, all'AGEA e alla Commissione Europea sull'andamento della gestione;
 - j) gestione del fascicolo aziendale, salvo delega ad altri soggetti nelle forme e nei limiti

stabiliti dall'art. 20 del presente Statuto.

Art. 20

(Delega di funzioni dell'Organismo Pagatore Regionale)

1. Se uno o più compiti inerenti alle funzioni di Organismo Pagatore sono delegati ad un altro soggetto, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni prescritte dalla normativa comunitaria:
 - a) un accordo scritto tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
 - b) l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati; rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
 - c) le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;
 - d) l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
 - e) l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
 - f) l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

Art. 21

(Sistema Informativo e di gestione)

1. Il sistema informativo dell'Agenzia è conforme ai Sistemi di gestione della sicurezza delle

informazioni, secondo i requisiti della norma ISO 27001, richiesti dalle norme comunitarie per gli organismi pagatori.

2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore informatizzando processi e procedure, attraverso il diretto governo del sistema informativo e di gestione.
3. Nel caso di delega di competenze dell'organismo pagatore nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 21, l'Agenzia garantisce che il soggetto delegato disponga di sistemi informativi idonei ed efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati.
4. Il sistema informativo dell'Agenzia supporta l'informatizzazione di altri processi di competenza dell'Agenzia.
5. Il sistema informativo garantisce l'interoperabilità con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con il Sistema Informativo Agricolo regionale (SIAR), con il Sistema Informativo di Base degli Enti e delle Agenzie Regionali (SIBEAR) e di altri sistemi e servizi utili per l'attività dell'Agenzia.
6. L'Agenzia eroga i propri servizi promuovendo il continuo miglioramento delle prestazioni, certificandone la qualità e adotta la carta dei servizi con la quale individua i criteri per la definizione degli standard e per la misurazione della qualità dei servizi resi.